



Associazione Nazionale
FISICA e APPLICAZIONI

Associazione di riferimento per il “Fisico professionista”, iscritta nell'Elenco delle Associazioni che rilasciano attestato di qualità del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della L. 4/2013.
c/o Fondazione IDIS-Città della Scienza, Via Coroglio 104 – 80124 – NAPOLI
Sede operativa: c/o Glob-Tek srls - T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione, Via Porta Adige, 45 - 45100 Rovigo (RO)- www.anfea.it –



Certificata UNI EN ISO 9001:2015 per
Progettazione ed erogazione di servizi agli
associati fisici ai sensi delle disposizioni in
materia di professioni non organizzate

15 luglio 2019

Dr. Giacomo Riccio
Funzionario Tecnico Direzione Normazione
UNI - Ente italiano di Normazione, Via Sannio, 2 20137 Milano MI
e-mail: giacomo.riccio@uni.com

Oggetto: Norma UNI 11683:2017

Essendo venuti a conoscenza, attraverso nostri soci iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna, della nota (19/06/2019, Prot. 863/19/fncf/fta) di pari oggetto inviata a codesto Ente dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), in qualità di presidente di ANFeA, associazione iscritta nell'Elenco del MiSE e rappresentativa dei Fisici professionisti ex L. 4/2013, ritengo necessario fare le seguenti precisazioni.

La FNCF ha inviato un interpello al MdS (19/03/2019, Prot. 437/19/fncf/fta) di Oggetto: obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici, contenente alcune richieste l'ultima delle quali era articolata come segue:

“La riforma di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e di Fisico “sanitario” e “non sanitario”, in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in Ordini. Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di confermare, con un parere interpretativo e/o altro atto di competenza, che non esiste più alcuna possibilità normativa di configurare la professione di Chimico e di Fisico come non sanitaria e/o di ritenere la professione di Fisico come non regolamentata ai sensi della Legge 4/2013.”

La Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane dei SSN del Ministero della Salute, in data 20 giugno 2019 (nota prot.: DGPROF 0028461-P-30/U5/2019) ha risposto come segue:

“Infine, riguardo all'ultimo quesito interpretativo, si conferma quanto osservato da codesta Federazione, ossia che la riforma di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e di Fisico sanitario e non sanitario, in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in Ordini.”

È evidente che si tratta solo dell'adesione all'osservazione riguardante i contenuti della L. 3/2018, istitutiva della professione sanitaria del fisico regolamentata dall'Ordine dei Chimici e dei Fisici, ma **non fornisce il richiesto “parere interpretativo e/o altro atto di**

competenza, che non esiste più alcuna possibilità normativa di configurare la professione di Chimico e di Fisico come non sanitaria e/o di ritenere la professione di Fisico come non regolamentata ai sensi della Legge 4/2013". Ciò conferma che **nulla si può razionalmente sostenere a riguardo finché l'atteso DM non avrà definito quali sono le attività e le competenze della nuova professione sanitaria di Fisico.** ANFeA considera che fintanto che il DM attuativo non sia stato emesso il tentativo di chiudere le altre attività sia un atto improprio e di prevaricazione.

Riteniamo incongruo utilizzare tale risposta del MdS a sostegno della nuova richiesta rivolta da FNCF a UNI: *"Pertanto, in virtù della sopravvenuta riforma legislativa, non può ritenersi sopravvivate una professione non regolamentata di "Fisico non sanitario", con conseguente obbligo di immediata revoca di ogni atto e/o azione che preveda, con qualsiasi modalità, la normazione di detta professione da parte di UNI"* e, di conseguenza, **chiediamo che non venga interrotta la procedura decisa dalla UNI CT – 006** quale comunicataci il 10 giugno u. s.:

- 1) approvazione della Scheda in Commissione (tramite voto telematico, non è necessaria una riunione fisica);
- 2) apertura dell'IPP della durata di 15 giorni;
- 3) chiusura dell'IPP e risoluzione di eventuali commenti;
- 4) modifica del titolo all'interno del progetto di norma;
- 5) approvazione telematica del progetto di norma modificato in Commissione;
- 6) apertura dell'IPF della durata di 60 giorni;
- 7) chiusura dell'IPF e risoluzione di eventuali commenti;
- 8) approvazione da parte della CCT e ratifica del Presidente UNI
- 9) pubblicazione della norma modificata

Grati di un cortese cenno riscontro, inviamo distinti saluti

Giovanni Gavelli
Presidente ANFeA

